



Alessandro Ferrari

(associato di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi dell'Insubria,
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture)

**La proposta di legge in materia di libertà religiosa
nei lavori del gruppo di studio Astrid.
Le scelte di fondo¹**

1 - La proposta di legge che oggi viene presentata non vuole soltanto colmare un ritardo da troppo tempo accumulato e concretizzare, finalmente, uno dei diritti maggiormente esplicitati dalla Costituzione repubblicana. Questa proposta risponde anche - e forse soprattutto - alla necessità di non dimenticare la fondamentale politicità del diritto di libertà religiosa in un tempo di pluralismo. Essa ambisce a riaffermare la capacità della politica di "vedere" il fenomeno religioso e di riconoscere la centralità del diritto di libertà di coscienza e di religione per la costruzione di una cittadinanza inclusiva e attiva.

Dettando "Norme in materia di libertà di coscienza e di religione" la proposta oggi in discussione si pone come attuazione degli articoli 2-3, 19-20 e 7-8 della Costituzione, rappresentando, di conseguenza, lo svolgimento di un principio supremo di laicità costituzionale condiviso e armonico sia rispetto alla normativa già contrattata dallo Stato con le confessioni religiose sia rispetto alla normativa pattizia concordata con gli altri Stati nei vari spazi giuridici sovranazionali. Dare corpo al principio costituzionale di laicità significa respingere la tendenza alla diluizione dello specifico religioso all'interno di una generica categoria "non profit" e riaffermare il principio di distinzione e di reciproca autonomia degli ordini, più che mai essenziale per la salute delle democrazie costituzionali contemporanee.

Non si tratta, dunque, soltanto, di una proposta di abrogazione di ciò che resta della legislazione sui culti ammessi, ma di una proposta di rilettura complessiva del fenomeno religioso a cui viene offerta una disciplina generale che, senza ignorare tutto il percorso fin qui svolto, privilegia la

¹ Il testo, non sottoposto a valutazione, riproduce la relazione svolta oralmente durante il Seminario organizzato dalla Fondazione Astrid a Roma il 6 aprile 2017. È già pubblicato in *Rassegna Astrid*, n. 7/2017, con la nota: "Il testo della proposta di legge Astrid, al quale lo scritto fa riferimento, è riportato in allegato. Si tratta di una bozza ancora in versione provvisoria; essa è stata elaborata da un gruppo di studio di Astrid coordinato da Roberto Zaccaria e sarà rivista anche alla luce del dibattito sviluppatosi nel corso del seminario del 6 aprile".

Il testo della proposta di legge, per comodità del lettore, è riportato in calce.



predisposizione di una nuova cornice normativa alla rianimazione di istituti ormai esausti.

Quella che oggi presentiamo può essere definita sia come una Proposta che “aggiunge” e non “sottrae”, sia come una proposta “complementare” e non “residuale”.

Una proposta che “aggiunge” e “non sottrae” perché, nel pieno rispetto dei vincoli di natura internazionale, del diritto contrattato con le confessioni religiose e delle competenze dei legislatori regionali, questo testo intende rispondere ai bisogni comuni di libertà degli individui, delle associazioni religiose, delle associazioni filosofiche e non confessionali e delle confessioni religiose, predisponendo le condizioni per l'accesso alla normativa bilaterale.

Inoltre, una Proposta “complementare” e non “residuale”, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale.

Proposta “complementare” sotto il profilo sostanziale, perché, in primo luogo, lungi dal riguardare soltanto esigenze marginali di libertà religiosa non ancora tutelate dalle intese, questo testo si propone come l'indispensabile completamento della stessa legislazione bilaterale che solo sul presupposto della piena tutela delle istanze religiose generali e comuni trova la sua ragion d'essere costituzionale di risposta a “esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose” (Corte cost., n. 235 del 1997). Infatti, solo un'adeguata legge generale e comune può attribuire effettiva consistenza al divieto di “discriminazioni tra confessioni sulla base della sola circostanza che esse abbiano o non regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese”. Ugualmente, solo una legge generale è comune rende davvero attuale la libertà “di organizzazione e di azione (...) garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. e dall'art. 19 Cost.”, permettendo, così, di evitare di attribuire alle intese l'improprio ruolo di “condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire di facoltà in realtà già loro assicurate (Corte cost., n. 52 del 2016).

Infine, una proposta “complementare” sotto il profilo sostanziale sia per la predisposizione delle basilari condizioni di operatività dei principi consacrati all'interno dell'ordinamento internazionale, sia per la determinazione dei principi fondamentali e dei livelli essenziali indispensabili per la coerenza e la finalizzazione costituzionale della legislazione regionale.

Ma questa Proposta di legge presenta anche un altro genere di “complementarietà”, una “complementarietà” che si potrebbe definire formale. Questo testo, infatti, da un lato, come si è già detto, si preoccupa di raccordare pienamente la legislazione centrale con le fonti pattizie internazionali, interordinamentali e regionali; dall'altro non esclude



nemmeno, anzi incoraggia esplicitamente, successivi interventi sia di riforma di specifiche legislazioni di settore sia di sistematizzazione della troppo sparsa normativa già vigente specie attraverso lo strumento di un testo unico (art. 37).

Sulla base di questa duplice “complementarietà”, sostanziale e formale, sottesa nella presente Proposta è l’idea di legge che si colloca al centro del sistema delle fonti del diritto di libertà religiosa. Tanto che ci siamo chiesti se a un tale testo non dovesse riconoscersi una particolare resistenza a garanzia della stabilità dei livelli essenziali di tutela riconosciuti agli individui e ai gruppi che ne sono destinatari. Il gruppo di lavoro ritiene che un’ipotesi percorribile potrebbe essere quella di collocare la proposta della nuova normativa-quadro all’interno della più ampia categoria dei “disegni di legge in materia costituzionale (...) e (...) di delegazione legislativa”, per la cui approvazione, modifica e abrogazione l’art. 72, comma 4, della nostra Carta prevede una speciale *riserva di legge di assemblea*.

Passando ora a un rapido inquadramento dei principali contenuti della Proposta, si osserverà come questa, da una parte, riconduce a sistema acquisizioni sedimentatesi in virtù dell’azione giurisprudenziale e del raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamenti sovranazionali; dall’altra parte, si fa carico delle necessarie innovazioni, intervenendo laddove la mera ricognizione dichiarativa non appare più sufficiente.

Com’è facile intuire, la parte oggetto di sistematizzazione, più che di innovazione, è quella dedicata alla dimensione individuale, personalistica, del diritto di libertà di coscienza e di religione, che già riceve dalle fonti nazionali e internazionali una tutela capace di ricomprendere, pur nel rispetto delle loro specifiche peculiarità e identità, anche le credenze e le convinzioni filosofiche e non confessionali diverse da una concezione di vita teisticamente informata.

In relazione a questa dimensione fondamentale del diritto di libertà religiosa la proposta muove lungo due direttrici principali, di attuazione delle due prescrizioni dell’art. 2 della Costituzione: la tutela del diritto inviolabile di libertà di coscienza e di religione e la considerazione della dimensione solidaristica entro cui assicurare l’esercizio di tale diritto al fine di salvaguardare e, ancor più, valorizzare, il vincolo politico tra i consociati. Di conseguenza, senza cedere a logiche meramente funzionalistiche e strumentali, che priverebbero il riconoscimento del diritto di libertà religiosa della sua stessa ragion d’essere, la prima direttrice è volta a respingere le ricorrenti e frammentanti tentazioni securitarie e a ribadire con forza la considerazione del diritto di libertà religiosa non già quale ostacolo quanto, piuttosto, quale condizione essenziale per la sicurezza di una società plurale. A sua volta, la seconda direttrice, logicamente connessa alla precedente, traduce la volontà di evitare che il riconoscimento delle



molteplici facoltà del diritto inviolabile all'identità religiosa si traduca in un ripiegamento centrifugo incurante dei vincoli di solidarietà politica.

È per assicurare una effettiva inviolabilità che, da un lato, l'art. 4 della proposta risponde alla necessità di una conferma politica, in un momento storico delicato, dei bilanciamenti costituzionalmente orientati e ancorati ai canoni della ragionevolezza, necessità e proporzionalità, quali condizione di legittimità dei limiti alla libertà religiosa. Ed è per assicurare i legami di solidarietà politica che, dall'altro lato, gli articoli 5, 6 e 8 perfezionano il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, dei diritti educativi dei genitori e delle azioni positive a contrasto delle discriminazioni religiose in materia di lavoro con il dovere di rispettare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (art. 5), l'organizzazione del lavoro (art. 8) e l'integrità fisica e psichica dei minori (art. 6).

Questa impostazione è poi ulteriormente confermata dalle altre disposizioni del Capo dedicato alla dimensione individuale della libertà di coscienza e di religione. In una cornice di non discriminazione e di pluralismo religioso e culturale, tali norme evidenziano la finalità integratrice della disponibilità delle istituzioni scolastiche al ruolo formativo dello studio del fatto religioso (art. 7) e dell'attenzione nei confronti dei bisogni di chi necessita assistenza spirituale e morale in strutture che comportino restrizioni della libertà personale e degli utenti del servizio pubblico generale radiotelevisivo (artt. 9 e 10). Infine, il nesso tra dimensione personalistica e dimensione solidaristico-integratrice del diritto di libertà di coscienza e di religione appare con particolare evidenza nella tutela sia dei luoghi destinati all'esercizio pubblico del culto (art. 11) sia degli edifici destinati ai servizi rituali o cerimoniali (art. 12). Si tratta, infatti, di tutele che certificano l'essenzialità di tali spazi sia per l'esercizio della libertà di coscienza e di religione sia per la costruzione di un patto di cittadinanza che, a partire dal livello locale, non riservi alle esigenze di culto delle confessioni o al perseguimento del fine di religione o di culto o filosofico e non confessionale un'irragionevole e discriminatoria disparità di trattamento rispetto ad altre espressioni della personalità umana.

L'esigenza - e la preoccupazione - che le finalità di religione o di culto e quelle filosofico e non confessionali ricevano una tutela adeguata, rispettosa delle rispettive e specifiche identità, sono al centro del Capo Terzo della proposta, dedicato ai profili collettivi del diritto di libertà di coscienza e di religione.

Storicamente concentrato sul diritto di produzione bilaterale, il legislatore ha trascurato la necessità di dispiegare in una normativa aggiornata ed effettivamente esperibile le fondamentali facoltà garantite all'esercizio in forma collettiva del diritto di libertà religiosa dagli articoli 19 e 20 della Costituzione. Si sono, così, privati di un adeguato



riconoscimento i gruppi che trovano la propria ragione costitutiva nel perseguimento di fini religioso-culturali o in credenze filosofiche e non confessionali. Soprattutto i soggetti collettivi religiosamente connotati, che aspirino a svolgere la loro missione vocazionale in condizioni comparabili a quelle previste per le associazioni non lucrative con finalità genericamente culturali, sono oggi inchiodati a una rigida alternativa, icasticamente avvalorata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. L'alternativa tra la mimetizzazione della propria identità religiosa dietro lo schermo delle attività diverse e la richiesta di un riconoscimento istituzionale non di rado impervio e imponderabile come quello previsto dalla legislazione sui "culti ammessi" per gli aspiranti "enti di culto". È evidente che questa situazione di carenza legislativa e di rigidità giurisprudenziale cristallizza una disparità di condizioni tra le finalità di cui all'art. 19 della Costituzione e le finalità più genericamente culturali, una disparità ingiustificabile alla luce del dettato costituzionale e del principio supremo di laicità.

La Proposta oggi in discussione intende superare tale situazione attraverso le leve della trasparenza e della distinzione.

Leva della trasparenza, in quanto la Proposta incentiva sia l'emersione delle finalità religiose e di quelle filosofiche e non confessionali che informano l'identità delle esperienze comunitarie qui considerate, sia lo svolgimento della funzione amministrativa attraverso atti (il sistema della registrazione) espressione di un modello di discrezionalità c.d. mista entro cui, accanto a soluzioni di razionalizzazione tecnica pienamente conoscibili e sindacabili, coesistono inevitabilmente dimensioni valutative di interessi più generali.

Leva della distinzione in quanto, adempiendo all'onere dell'elaborazione di una nozione di religione giuridicamente significativa e coerente con l'impianto costituzionale vigente (S. U. Cass., n. 16305 del 2013), la Proposta si fonda su e riconosce la distinzione di derivazione costituzionale tra confessioni religiose, da una parte, e associazioni con finalità di religione o di culto o filosofiche e non confessionali, dall'altra. Confessioni religiose quali espressione dell'alterità ordinamentale di un fatto religioso coesivo ed espressivo, a livello nazionale, di una rappresentanza unitaria di specifici e ben determinabili interessi religiosi. Associazioni con finalità di religione o di culto o filosofiche e non confessionali quali espressione di formazioni sociali che, a partire dal livello locale, esprimano interessi religiosi e morali, convinzioni teiste, non teiste e ateiste secondo modalità più fluide e non necessariamente collegate o collegabili, per ragioni oggettive o soggettive, a un superiore ordinamento confessionale. Inoltre, l'esistenza di un collegamento con una confessione religiosa autorizza una ulteriore distinzione, tutta interna agli articoli 19 e



20 della Costituzione, tra associazioni con finalità di religione o di culto e associazioni con finalità filosofiche e non confessionali.

Tali distinzioni fondamentali, da una parte, colmano il vuoto che limita ai soli profili personali-individuali l'inclusione delle istanze convinzionali, filosofiche e non confessionali, tra i destinatari delle garanzie previste dall'art 19 della Costituzione mentre, dall'altra, impediscono una irragionevole omologazione tra formazioni sociali differentemente classificate dal legislatore costituzionale.

In definitiva, l'attenzione a e la valorizzazione di tali distinzioni consentono l'elaborazione di una articolata tassonomia capace di rispondere alle esigenze di esperienze confessionali, religiose e filosofiche e non confessionali oggi ai margini del diritto e costrette a una mimetica deistituzionalizzazione.

2 - La proposta di legge si concentra, innanzitutto, sulle associazioni con fine di religione o di culto e sulle associazioni filosofiche e non confessionali individuate come formazioni sociali di base per il conseguimento di scopi religiosi e filosofico e non confessionali. Tali associazioni, costituite secondo una procedura di registrazione dettagliata nei suoi elementi principali con l'intento di bilanciare le esigenze di trasparenza, certezza e sicurezza dei rapporti sociali, attraverso un ruolo "di cerniera" svolto dalle Prefetture quali uffici territoriali del Governo e dalla Direzione Centrale per gli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno, costituiscono centri di imputazione di interessi riferiti ad ambiti territoriali circoscritti. L'individuazione di tale modello associativo consentirà agli enti territoriali e agli altri organi amministrativi l'individuazione dei soggetti collettivi titolari di interessi religiosi, filosofico e non confessionali connessi alle proprie competenze senza richiedere attività qualificatorie spesso dubbie e incerte.

Le associazioni con finalità religiosa o di culto e le associazioni filosofiche e non confessionali che accettino l'onere dell'emersione trasparente delle proprie finalità saranno abilitate all'apertura di luoghi destinati a servizi rituali, preghiera, meditazione o alla prestazione di servizi cerimoniali; alla prestazione di attività di formazione nella scuola e di assistenza religiosa o morale nelle cd. strutture segreganti; all'assistenza alla celebrazione di matrimoni civili attraverso la delega a cittadini italiani delle funzioni di ufficiale di stato civile; all'ottenimento di provvidenze pubbliche e agevolazioni fiscali e alla negoziazione con le pubbliche amministrazioni per le materie di comune interesse.

Alle sole confessioni religiose registrate presso il Ministero dell'Interno sono, invece, riservate l'apertura di luoghi o edifici destinati all'esercizio pubblico del culto; la nomina di ministri di culto; la celebrazione di matrimoni destinati alla trascrizione e la stipula delle intese,



la cui procedura, conformemente alla più recente giurisprudenza costituzionale, esprime il bilanciamento tra ragioni politiche, legittime aspettative confessionali circa una durata ragionevole e adeguate motivazioni e le esigenze di un raccordo Governo-Parlamento.

È su queste basi, che portiamo oggi davanti alla comunità scientifica, al legislatore e, più in generale, all'intera società, questa prima proposta, frutto di tempi ormai maturi e di un ampio dialogo tra quanti, pur con diverse sensibilità, hanno accettato di condividere l'impegno per questo lavoro.



ALLEGATO

Proposta di legge di Astrid (bozza in versione provvisoria)

Norme in materia di libertà di coscienza e di religione

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Principi fondamentali

CAPO II

Libertà individuale

Art. 3 Contenuti

Art. 4 Limiti

Art. 5 Obiezione di coscienza

Art. 6 Libertà di coscienza e di religione del minore

Art. 7 Istruzione

Art. 8 Rapporti di lavoro

Art. 9 Assistenza spirituale e morale

Art. 10 Programmi in materia religiosa nelle trasmissioni radiotelevisive

Art. 11 Luoghi o edifici destinati all'esercizio pubblico del culto

Art. 12 Luoghi o edifici destinati a servizi rituali, preghiera, meditazione o alla prestazione di servizi cerimoniali

Art. 13 Sepolture e cimiteri

CAPO III

Libertà collettiva

Sezione I

Associazioni con finalità di religione o di culto

Associazioni filosofiche e non confessionali

Art. 14 Soggetti

Art. 15 Registri territoriali

Art. 16 Requisiti per l'iscrizione

Art. 17 Effetti dell'iscrizione

Art. 18 Risorse economiche

Sezione II

Confessioni religiose

Art. 19 Soggetti

Art. 20 Registro nazionale



- Art. 21 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 22 Iscrizione
- Art. 23 Contenuti del registro nazionale
- Art. 24 Effetti dell'iscrizione
- Art. 25 Modifiche dello statuto
- Art. 26 Ministri di culto
- Art. 27 Matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate
- Art. 28 Condizioni relative ai coniugi e al celebrante
- Art. 29 Procedimento di trascrizione
- Art. 30 Effetti della trascrizione
- Art. 31 Intese
- Art. 32 Commissione tecnica
- Art. 33 Sottoscrizione e legge di approvazione

Sezione III Disciplina fiscale

- Art. 34 Regime tributario
- Art. 35 Attività non lucrative di utilità sociale
- Art. 36 Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

CAPO IV Disposizioni finali

- Art. 37 Delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di libertà di coscienza e di religione
- Art. 38 Copertura finanziaria
- Art. 39 Entrata in vigore

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge tutela l'esercizio individuale e collettivo della libertà di coscienza e di religione; disciplina la condizione giuridica delle associazioni con finalità di religione o di culto, delle associazioni filosofiche e non confessionali, delle confessioni religiose; stabilisce la procedura per la stipulazione delle intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, Cost.

2. Restano salve le disposizioni emanate in esecuzione, approvazione e attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.



3. Le confessioni religiose, le associazioni con finalità di religione o di culto, le associazioni filosofiche e non confessionali che hanno personalità giuridica secondo un ordinamento statale straniero restano regolate dall'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

4. La legge del 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto del 28 febbraio 1930, n. 289, sono abrogati.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La libertà di coscienza e di religione è garantita nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali relativi ai diritti inviolabili dell'uomo e al divieto di discriminazioni.

2. La presente legge concorre all'attuazione del principio costituzionale di laicità, inteso come salvaguardia della libertà di coscienza e di religione in regime di pluralismo religioso e culturale.

3. Le disposizioni della presente legge sono da intendere come "livelli essenziali" e "determinazione dei principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), e comma 3 della Costituzione.

CAPO II

Libertà individuale

Art. 3

Contenuti

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, la propria religione o la propria credenza filosofica e non confessionale, di farne propaganda, di osservarne i riti o le pratiche.

2. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di mutare la propria religione o credenza, di non averne alcuna, nonché il diritto di recedere liberamente da formazioni sociali religiose o filosofiche e non confessionali.

3. L'appartenenza a formazioni sociali religiose o filosofiche e non confessionali non pregiudica la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

4. Nessuno può essere obbligato a manifestare la propria religione o credenza, né a partecipare a riti e cerimonie fatte salve le ragioni di servizio. La protezione dei dati personali in materia di religione o credenza è assicurata in conformità alle norme vigenti.

Art. 4

Limiti



1. La libertà di manifestare la propria religione o la propria credenza può essere sottoposta soltanto alle limitazioni derivanti dalla Costituzione e dalla legge in attuazione di beni costituzionali di pari valore. Tali limitazioni devono conformarsi ai principi di ragionevolezza, necessità e proporzionalità.

Art. 5

Obiezione di coscienza

1. Tutti hanno diritto di agire in conformità ai dettami della propria coscienza, nel rispetto dei diritti altrui e dei doveri inderogabili di solidarietà sanciti dalla Costituzione.

2. I casi e le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza sono disciplinati dalla legge dello Stato.

3. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 10, comma 2, l'obiezione di coscienza all'interno delle strutture pubbliche o convenzionate è esercitata nel rispetto dei principi di cui all'art. 97, comma 2, della Costituzione e delle imprescindibili esigenze dell'organizzazione del lavoro.

Art. 6

Libertà di coscienza e di religione del minore

1. È tutelata la libertà di coscienza e di religione del minore.

2. Il diritto-dovere dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche è esercitato nel rispetto della personalità dei figli, della loro salute psico-fisica e comunque dell'interesse superiore del minore.

3. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età, o anche in età inferiore se riconosciuto capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nelle decisioni giudiziarie che lo riguardano. A partire dai 14 anni di età, i minori possono compiere personalmente le scelte in materia di religione o credenza, salvo il rispetto delle norme sulla responsabilità genitoriale.

4. I genitori non possono rifiutare, per motivi di religione o credenza, di sottoporre il minore a trattamenti sanitari essenziali per la sua vita o per evitare danni irrimediabili alla sua integrità fisica e psichica. Nel caso di rifiuto dei genitori, il giudice adotta i provvedimenti adeguati a tutelare l'interesse superiore del minore e del suo diritto costituzionale alla salute.

Art. 7

Istruzione

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, l'istruzione è impartita e organizzata nel rispetto della libertà di coscienza e di religione degli alunni, dei genitori e dei docenti, senza discriminazioni.

2. La frequenza di insegnamenti religiosi è facoltativa e non può comportare alcuna forma di discriminazione.

3. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori, le istituzioni scolastiche possono organizzare ed accogliere attività finalizzate allo studio del fatto religioso



e delle sue implicazioni e avvalersi dell'ausilio di incaricati designati dalle associazioni con finalità di religione o di culto, dalle associazioni filosofiche e non confessionali e dalle confessioni religiose iscritte nei registri di cui agli articoli 15 e 20 della presente legge. Tali attività rientrano nell'ambito delle iniziative integrative e di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico.

Art. 8

Rapporti di lavoro

1. Nei rapporti di lavoro sono vietate le indagini sulle opinioni in materia religiosa e ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o credenza. Il divieto opera al momento dell'assunzione, in costanza del rapporto di lavoro e all'atto del licenziamento.

2. I datori di lavoro pubblici e privati adottano azioni positive per contrastare discriminazioni nell'ambiente di lavoro fondate sulla religione o credenza.

3. I contratti di lavoro assicurano il diritto di libertà di religione o credenza in conformità ai principi costituzionali, nel quadro della legislazione vigente in materia e tenendo conto dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate, in base al contratto di lavoro, per osservare giorni di riposo o di festività previsti dalla propria religione o credenza sono recuperate in altri giorni lavorativi, senza diritto a compenso straordinario. Restano comunque salve le esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento e quelle dell'organizzazione del lavoro.

4. Quanti prestano attività lavorativa alle dipendenze di un'organizzazione di tendenza sono tenuti ad un atteggiamento di buona fede e rispetto nei confronti dell'etica del datore di lavoro. Non sussiste discriminazione quando, per la natura delle attività professionali svolte o del contesto in cui sono espletate, il rispetto dei principi cui s'ispira l'organizzazione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento del lavoro professionale.

Art. 9

Assistenza spirituale e morale

1. Nelle Forze armate, di polizia e dell'ordine, o altri corpi assimilati, negli ospedali, case di cura o di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena e nelle altre strutture che comportino restrizioni alla libertà personale è assicurata la libertà di religione o credenza, compatibilmente con le specifiche condizioni ed esigenze di organizzazione, servizio e sicurezza delle strutture coinvolte.

2. Ai fini di cui al comma 1, ogni individuo ha diritto di ricevere, su sua richiesta o dei propri familiari, l'assistenza spirituale e morale dei rappresentanti delle associazioni con finalità di religione o di culto, delle associazioni filosofiche e non confessionali e delle confessioni religiose di appartenenza iscritte nei registri di cui agli articoli 15 e 20 della presente legge.



3. Compatibilmente con le esigenze di organizzazione interna e di spesa, le strutture di cui al comma 1 assicurano ai soggetti che lo richiedano l'adempimento delle prescrizioni in materia alimentare e di astensione dal lavoro legate alla propria religione o credenza; assicurano altresì la ricezione di pubblicazioni di natura religiosa o filosofica e non confessionale e l'esposizione di immagini o simboli della propria religione o credenza negli spazi personali riservati.

4. In caso di decesso nel corso del servizio, della degenza o della detenzione nelle strutture di cui al comma 1, sono adottate misure necessarie ad assicurare la celebrazione di esequie in conformità alla volontà espressa in vita dalla persona e, comunque, in mancanza di dichiarazioni di volontà, in conformità alle cerimonie della religione o credenza del defunto o dei familiari.

5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti definiscono le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 10

Programmi in materia religiosa nelle trasmissioni radiotelevisive

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce nelle sue trasmissioni il rispetto del pluralismo in materia religiosa. Il contratto nazionale di servizio tra la società concessionaria e lo Stato assicura ai soggetti registrati di cui al Capo III della presente legge adeguati spazi di trasmissione, a livello nazionale o locale, in orari di buon ascolto.

2. Le altre emittenti radiotelevisive, fatte salve le imprese di tendenza, ove trasmettano programmi in materia religiosa, devono assicurare il rispetto del pluralismo nelle partecipazioni.

3. Le comunicazioni commerciali audiovisive in materia religiosa devono garantire parità di condizioni economiche ai richiedenti.

Art. 11

Luoghi o edifici estinati all'esercizio pubblico del culto

1. La disponibilità di luoghi o edifici di culto è tutelata come condizione essenziale per l'esercizio della libertà di culto garantita a tutti dalla Costituzione.

2. Nel rispetto del pluralismo religioso e culturale, gli enti territoriali competenti, attraverso gli strumenti urbanistici, assicurano la previsione di spazi e strutture da destinare all'esercizio pubblico del culto, tenendo conto delle specifiche esigenze religiose della popolazione.

3. Il perseguimento del fine di religione o di culto non può costituire motivo di preclusione al mutamento della destinazione d'uso di edifici già esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa in tema di igiene e di sicurezza.



4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti urbanistici e governo del territorio, le associazioni con finalità di religione o di culto collegate a una confessione religiosa ai sensi dell'art. 15, comma 6, e le confessioni religiose iscritte nei registri di cui all'art. 20 possono ricevere dagli enti territoriali competenti contributi pubblici e ottenere agevolazioni al fine di adibire all'esercizio pubblico del culto edifici esistenti o di costruirne nuovi da destinare al medesimo uso.

5. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazioni, fino a che la destinazione stessa sussista realmente o non sia cessata con il consenso della confessione religiosa interessata o dell'associazione collegata ad una confessione registrata ai sensi dell'art. 15, comma 6. I medesimi edifici non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni e associazioni interessate.

6. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici destinati al culto pubblico per l'esercizio delle sue funzioni, senza congruo avviso.

Art. 12

*Luoghi o edifici destinati a servizi rituali, preghiera, meditazione
o alla prestazione di servizi cerimoniali*

1. Nel rispetto del pluralismo religioso e culturale e della normativa vigente in materia di strumenti urbanistici e governo del territorio, gli enti territoriali competenti, tenendo conto delle specifiche esigenze della popolazione, possono contribuire con finanziamenti, agevolazioni e assegnazione di aree all'apertura di luoghi o edifici destinati dalle associazioni registrate ai sensi del Capo III a servizi rituali, preghiera, meditazione o alla prestazione di servizi cerimoniali.

2. Il perseguimento del fine di religione o di culto o filosofico e non confessionale non può costituire motivo di preclusione al mutamento della destinazione d'uso di edifici già esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa in tema di igiene e di sicurezza.

3. Agli edifici di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2645 ter del codice civile.

Art. 13

Sepulture e cimiteri

1. Il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti sono eseguiti nel rispetto delle cerimonie della religione o credenza propria del defunto, compatibilmente con le norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

2. I cimiteri e i crematori sono dotati di sale idonee al fine di consentire le cerimonie di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.



CAPO III
Libertà collettiva

Sezione I
Associazioni con finalità di religione o di culto
Associazioni filosofiche e non confessionali

Art. 14

Soggetti

1. Rientrano nella categoria di cui alla presente sezione le associazioni, con o senza personalità giuridica, che abbiano fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, o filosofico e non confessionale, che operino a livello locale o nazionale e siano iscritte nei registri territoriali di cui all'art. 15.

2. Per associazioni a carattere nazionale si intendono quelle che operano in almeno cinque regioni.

3. Agli effetti della presente legge, si considerano di religione o di culto i fini, e correlative attività, diretti: all'esercizio del culto, all'assistenza spirituale e alla formazione dei soggetti ad essa addetti, all'educazione religiosa, alla istituzione o gestione di luoghi o edifici destinati a servizi rituali, preghiera e meditazione.

4. Agli effetti della presente legge, si considerano filosofici e non confessionali i fini, e correlative attività, diretti: allo studio e alla promozione delle concezioni filosofiche e non confessionali, all'assistenza morale e alla formazione dei soggetti ad essa addetti, alla istituzione o gestione di luoghi o edifici destinati alla prestazione di servizi cerimoniali.

5. Agli effetti della presente legge, si considerano comunque attività diverse da quelle di religione o di culto, nonché da quelle filosofiche e non confessionali: le attività di assistenza e beneficenza, di promozione sociale e volontariato, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

6. Le associazioni di cui al presente articolo possono acquistare la personalità giuridica alle condizioni previste dal codice civile. Per le associazioni collegate a una confessione religiosa registrata ai sensi dell'art. 20 è fatta salva la competenza attribuita dallo statuto all'autorità confessionale circa le attività di religione e di culto e gli organi dell'associazione.

Art. 15

Registri territoriali

1. È istituito presso le Prefetture il registro territoriale delle associazioni con finalità costitutive e prevalenti di religione o di culto o con finalità filosofiche e non confessionali.

2. Il registro è diviso in due sezioni: A. Associazioni con finalità di religione



e di culto. B. Associazioni con finalità filosofiche e non confessionali.

3. Tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, con o senza personalità giuridica, possono iscriversi nel registro della Prefettura nel cui territorio di competenza è situata la sede associativa principale.

4. La domanda d'iscrizione è presentata al Prefetto dal soggetto che rappresenta l'associazione a norma di statuto, ovvero da un suo delegato ed è corredata dallo statuto e dalla documentazione di cui al successivo art. 16. Accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 14 e 16 della presente legge, il Prefetto provvede all'iscrizione entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. La domanda deve contenere anche l'indicazione dei nominativi:

a) dei soggetti deputati a svolgere attività di assistenza spirituale e morale all'interno delle strutture di cui all'art. 9; gli organi che detengono i registri procedono all'iscrizione dei nominativi dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione e il rispetto delle limitazioni stabilite in via generale dalla legge per motivi di sicurezza;

b) dei soggetti deputati a celebrare matrimoni civili per delegazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P. R. 3 novembre 2000 n. 396; gli organi che detengono i registri procedono all'iscrizione dei nominativi dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione e il rispetto delle condizioni richieste dalla disposizione regolamentare richiamata.

6. Qualora un'associazione intenda collegarsi ad altra associazione presente nei registri territoriali, o ad una confessione religiosa presente nel registro nazionale di cui all'art. 20, la relativa domanda di iscrizione, o di modifica dell'iscrizione, nei registri territoriali è accompagnata dall'atto di riconoscimento e approvazione rilasciato dall'associazione o dalla confessione religiosa già iscritta.

7. La perdita dei requisiti di cui all'art. 14, la cessazione delle attività o la modifica dei vincoli di collegamento di cui al comma 6 comportano la cancellazione dell'ente dai registri territoriali o la tempestiva rettifica della sua iscrizione.

8. Il Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione e di cancellazione delle associazioni nei registri territoriali, nonché la periodica revisione dei medesimi registri.

Art. 16

Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri territoriali, l'associazione deve essere costituita con scrittura privata autenticata e registrata o con atto pubblico.

2. Dallo statuto deve risultare:

a) la denominazione e la sede dell'ente;

b) la specificazione del fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, o filosofico e non confessionale, e delle correlative attività;

c) l'indicazione della rappresentanza legale dell'associazione;



d) le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e le regole di ammissione all'associazione, salve le garanzie di cui all'art. 14, comma 6, della presente legge;

e) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari;

f) la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

g) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività statutarie costitutive e prevalenti;

h) le modalità di scioglimento dell'associazione, con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a associazioni similari per finalità e attività.

Art. 17

Effetti dell'iscrizione

1. Con l'iscrizione nei registri territoriali, le associazioni con finalità di religione o di culto, o filosofiche e non confessionali possono:

a) svolgere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni ai sensi dell'art. 7, comma 3;

b) curare, nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti urbanistici e governo del territorio, l'istituzione o la gestione dei luoghi o edifici di cui all'art. 12, e, nel caso di associazioni collegate ad una confessione religiosa registrata, anche dei luoghi o edifici di cui all'art. 11;

c) curare le cerimonie di commemorazione e commiato dei defunti, anche negli appositi spazi delle aree cimiteriali, in conformità alle norme vigenti;

d) svolgere attività di assistenza spirituale e morale ai sensi dell'art. 9;

e) curare la celebrazione di matrimoni civili per delegazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P. R. 3 novembre 2000 n. 396, nel rispetto delle condizioni richieste dagli artt. 106, 109, 110 del codice civile;

f) stipulare accordi di collaborazione con enti e istituzioni, sia pubbliche che private, per favorire il perseguimento dei fini e lo svolgimento delle attività costitutive e prevalenti dell'associazione;

g) stipulare con le amministrazioni pubbliche convenzioni finalizzate alla concessione a titolo non oneroso di beni mobili ed immobili in caso di manifestazioni ed iniziative temporanee organizzate dall'associazione;

h) avere in comodato, non a titolo provvisorio, beni mobili o immobili appartenenti a enti territoriali per lo svolgimento delle attività costitutive e prevalenti dell'associazione.

2. Le associazioni con finalità di religione o di culto, o filosofiche e non confessionali, iscritte nei registri territoriali godono delle agevolazioni di cui alla Sezione III del presente Capo.

3. Sono libere e non soggette a tassazione le collette e le affissioni effettuate in conformità ai fini statutari all'interno o all'ingresso dei luoghi o edifici di cui al comma 1, lett. b).



Art. 18

Risorse economiche

1. Fatto salvo l'obbligo di cui all'art.16, comma 2, lett. e), le associazioni con fine di religione o di culto, o filosofico e non confessionale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e lo svolgimento delle loro attività da quote e contributi volontari degli associati, da eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell'associazione, da erogazioni liberali di terzi, da contributi di istituzioni ed enti pubblici.

Sezione II

Confessioni religiose

Art. 19

Soggetti

1. Agli effetti della presente legge, sono considerate confessioni religiose le formazioni sociali con fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, dotate di struttura organizzativa propria e autonoma, anche di tipo federativo, e che rappresentano una specifica comunità di fedeli in tutto il territorio nazionale.

2. Per l'identificazione della natura religiosa della confessione valgono i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini e le correlative attività di religione o di culto.

3. Agli effetti della presente legge, si considerano comunque attività diverse da quelle di religione o di culto le attività di assistenza e beneficenza, di promozione sociale e volontariato, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 20

Registro nazionale

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il registro nazionale delle confessioni religiose o del loro ente esponentiale.

2. La confessione religiosa in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 può chiedere l'iscrizione nel registro nazionale. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno. Con l'iscrizione la confessione religiosa acquista la personalità giuridica.

3. Nel registro nazionale è disposta l'iscrizione anche delle confessioni religiose e degli enti di culto già riconosciuti ai sensi delle norme abrogate sui "culti ammessi".

4. Le associazioni collegate ad una confessione religiosa, ai sensi dell'art. 15, comma 6, e che hanno personalità giuridica, sono annotate nel registro nazionale accanto alla confessione religiosa.



5. Restano salve le disposizioni emanate in esecuzione, approvazione e attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

6. Il Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione, annotazione e cancellazione nel registro nazionale, nonché la periodica revisione del medesimo registro.

Art. 21

Requisiti per l'iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro nazionale, la confessione religiosa deve essere rappresentata giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano, o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia. L'atto costitutivo e lo statuto predisposti per l'iscrizione devono essere redatti con atto pubblico.

2. Dallo statuto e dalla documentazione allegata devono risultare:

a) la natura religiosa della confessione ai sensi dell'art. 19 della presente legge;

b) la denominazione e la sede della confessione religiosa o dell'ente esponenziale;

c) le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento;

d) i documenti atti a comprovare le risorse economiche della confessione o dell'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite.

Art. 22

Iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel registro delle confessioni religiose è presentata al Ministro dell'interno dal soggetto che rappresenta la confessione religiosa, a norma di statuto, ovvero da un suo delegato, ed è corredata dallo statuto e dalla documentazione di cui all'articolo 21. La domanda deve contenere anche l'indicazione dei nominativi dei ministri di culto di cui all'art. 26, commi 2 e 3.

2. Il Ministro dell'interno, accertata l'esistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 19 e 21, provvede con decreto sulla domanda di iscrizione entro centottanta giorni dal suo ricevimento.

3. Qualora sia necessario integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 2, il Ministro dell'interno ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Ministro dell'interno accoglie la domanda d'iscrizione o la rigetta dandone motivata comunicazione ai richiedenti.

4. In caso di dubbi sulla sussistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione, entro il termine di cui al comma 2, il Ministro dell'interno può richiedere il parere, non vincolante, del Consiglio di Stato, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.



5. Qualora sia stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, il termine previsto dal comma 2 è prorogabile per un massimo di novanta giorni, entro i quali il Ministro si pronuncia, in ogni caso, sulla domanda.

Art. 23

Contenuti del registro nazionale

1. Il registro nazionale delle confessioni religiose deve contenere:
 - a) la denominazione e la sede della confessione religiosa o dell'ente esponenziale;
 - b) i nominativi dei legali rappresentanti;
 - c) le norme di funzionamento essenziali e i poteri degli organi di rappresentanza della confessione religiosa;
 - d) i nominativi dei ministri di culto di cui all'art. 26, commi 2 e 3;
 - e) l'iscrizione dei provvedimenti di cui all'art. 25.
2. Le limitazioni dei poteri degli organi di rappresentanza della confessione religiosa sono opponibili ai terzi in buona fede dalla loro pubblicazione nel registro delle confessioni religiose.

Art. 24

Effetti dell'iscrizione

1. Con l'iscrizione nel registro nazionale, le confessioni religiose possono:
 - a) svolgere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni ai sensi dell'art. 7, comma 3;
 - b) svolgere attività di assistenza spirituale ai sensi dell'art. 9;
 - c) curare l'istituzione o la gestione dei luoghi o edifici destinati all'esercizio pubblico del culto, di cui all'art. 11;
 - d) curare i riti di commemorazione e commiato dei defunti, anche negli appositi spazi delle aree cimiteriali, in conformità alle norme vigenti;
 - e) curare la celebrazione di matrimoni che possono essere trascritti ai sensi dell'art. 27;
 - f) stipulare accordi di collaborazione con enti e istituzioni, sia pubbliche che private, per favorire il perseguimento dei loro fini e lo svolgimento delle loro attività costitutive e prevalenti;
 - g) chiedere la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.
2. Le confessioni religiose iscritte nel registro nazionale godono delle agevolazioni di cui alla Sezione III del presente Capo.
3. Sono libere e non soggette a tassazione le collette e le affissioni effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi o edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ai sensi dell'art. 11.

Art. 25

Modifiche dello statuto



1. Ogni mutamento sostanziale nei fini, nella destinazione del patrimonio e nei requisiti di cui all'art. 21 deve essere comunicato al Ministro dell'interno per l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose. L'iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla comunicazione, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge. La decisione di rigetto deve essere motivata. Le modifiche statutarie sono opponibili ai terzi in buona fede dalla loro iscrizione nel registro.

2. In caso di mutamento che determini la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose, il Ministro dell'interno, con decreto, dispone la cancellazione dal registro della confessione religiosa, sentiti i suoi legali rappresentanti.

3. Il decreto di cancellazione è comunicato al rappresentante legale della confessione e alle Prefetture. Dalla data del decreto, la confessione religiosa cessa di avere personalità giuridica agli effetti civili.

4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, le associazioni collegate ai sensi dell'art. 15, comma 6, possono mantenere l'iscrizione nei registri territoriali come associazioni con finalità di religione o di culto sempre che persistano le condizioni richieste dalla presente legge, fatta salva la rettifica dei dati.

Art. 26

Ministri di culto

1. Le confessioni religiose designano, senza ingerenza dello Stato, i soggetti deputati a svolgere le funzioni di ministro di culto.

2. Con la domanda di iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 20, le confessioni religiose indicano i nominativi dei ministri da iscrivere nel medesimo registro ai fini di cui ai successivi commi 4 e 5. Gli organi che detengono il registro procedono all'iscrizione dei ministri dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione confessionale e il rispetto delle limitazioni stabilite in via generale dalla legge per motivi di sicurezza.

3. Alle medesime condizioni, su richiesta delle confessioni interessate, nel registro nazionale di cui all'art. 20 sono iscritti anche i ministri di culto la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1159 del 1929.

4. I ministri di culto iscritti nel registro nazionale possono prestare l'assistenza spirituale ai sensi dell'art. 9 della presente legge.

5. Se in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'UE, i ministri di culto iscritti nel registro nazionale possono celebrare matrimoni destinati alla trascrizione civile ai sensi dell'art. 27.

6. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 2 si procede alla cancellazione dell'iscrizione del nominativo del ministro dal registro nazionale.

Art. 27

Matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate

1. I matrimoni celebrati davanti a ministri di culto iscritti nel registro nazionale, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 5, possono ottenere il riconoscimento

21



degli stessi effetti dei matrimoni civili, attraverso la trascrizione in apposita sezione dei registri dello stato civile. Tali matrimoni sono regolati dalle disposizioni del capo III, titolo VI, libro I del codice civile e dalle disposizioni che seguono.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, ogni disposizione che rinvii al matrimonio celebrato davanti a ministri di "culti ammessi" nello Stato deve intendersi riferita al matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate.

Art. 28

Condizioni relative ai coniugi e al celebrante

1. Possono contrarre matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate i soggetti che, alla data di celebrazione, hanno i requisiti richiesti dal diritto italiano per contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile.

2. Per il celebrante valgono le condizioni di cui all'art. 26, comma 5. Al venir meno di tali condizioni, il ministro di culto iscritto perde la facoltà di celebrare matrimoni ai sensi dell'art. 27.

Art. 29

Procedimento di trascrizione

1. All'atto della richiesta di pubblicazioni, coloro che intendano celebrare matrimonio ai sensi dell'art. 27 devono dichiarare tale intento all'ufficiale dello stato civile, indicare il comune di celebrazione del matrimonio e i nominativi del celebrante e del delegato a sostituirlo in caso d'impedimento, nonché allegare gli originali delle dichiarazioni di disponibilità del celebrante e del delegato a collaborare al procedimento di trascrizione.

2. L'ufficiale dello stato civile, effettuate le pubblicazioni e accertata la mancanza di opposizioni e impedimenti, rilascia ai nubendi, in duplice originale, un certificato di nulla osta attestante l'inesistenza di ostacoli alla trascrizione. Il nulla osta deve contenere l'indicazione del comune in cui sarà celebrato il matrimonio e i nominativi del celebrante e del delegato. Un originale del nulla osta deve essere consegnato dai nubendi al celebrante.

3. Al momento della celebrazione, davanti al celebrante e alla presenza di almeno due testimoni, i nubendi devono dichiarare la volontà di contrarre matrimonio destinato alla trascrizione civile. Di seguito, il celebrante deve dare lettura degli articoli 29 e 30 della Costituzione e degli articoli del codice civile concernenti i diritti e doveri dei coniugi e deve informare della possibilità d'inserire nell'atto destinato alla trascrizione dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale e al riconoscimento di figli.

4. Subito dopo la celebrazione, il ministro deve redigere l'originale dell'atto di celebrazione da inviare per la trascrizione. L'atto deve contenere la sottoscrizione dei nubendi e dei testimoni, il nominativo del celebrante, la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli 29 e 30 della Costituzione e degli



articoli del codice civile inerenti ai diritti e doveri dei coniugi, nonché le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi. L'omessa lettura degli articoli della Costituzione e del codice civile osta alla valida trascrizione del matrimonio.

5. Non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione, il ministro deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato l'originale dell'atto da trascrivere insieme all'originale del nulla osta e, contestualmente, deve dare avviso ai contraenti dell'avvenuta trasmissione. L'ufficiale dello stato civile, verificata la regolarità dell'atto di celebrazione e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione dell'atto di celebrazione entro le ventiquattro ore successive e ne dà notizia al celebrante.

6. Quando, per qualsiasi causa, la trasmissione dell'atto originale da trascrivere sia stata omessa o effettuata oltre il quinto giorno dalla celebrazione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione soltanto su richiesta congiunta dei due contraenti, dopo aver accertato che gli stessi abbiano conservato ininterrottamente lo stato civile libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione. Restano salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 30

Effetti della trascrizione

1. Il matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione dell'atto oltre le ventiquattro ore dal suo ricevimento tempestivo. Le dichiarazioni dei coniugi relative alla scelta del regime patrimoniale e al riconoscimento di figli, inserite nell'atto trasmesso all'ufficiale dello stato civile, sono opponibili ai terzi dal momento della trascrizione.

2. Il matrimonio trascritto ai sensi della presente legge può essere impugnato davanti ai giudici civili per le stesse cause per le quali è ammessa l'impugnazione del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili possono essere dichiarati per le stesse cause e in base alle stesse norme previste per lo scioglimento dei matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.

Art. 31

Intese

1. La confessione religiosa iscritta nel registro nazionale di cui all'art. 20 può chiedere la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

2. L'istanza è presentata al Presidente del Consiglio dei ministri dal rappresentante della confessione, a norma di statuto, e deve essere accompagnata dai documenti di cui all'articolo 21 della presente legge, unitamente ad ogni altro documento che la confessione ritenga utile ai fini della stipulazione dell'intesa e della determinazione dei suoi contenuti.



3. Se l'istanza è presentata da una confessione religiosa non registrata, il Presidente del Consiglio invita la confessione interessata ad avviare preliminarmente il procedimento per la registrazione, ai sensi della presente legge, e a riproporre l'istanza una volta iscritta nel registro nazionale di cui all'art. 20.

4. Il Presidente del Consiglio decide sull'istanza entro centottanta giorni dal suo ricevimento. Il rigetto dell'istanza deve essere adeguatamente motivato. Se l'istanza è accolta, il Presidente del Consiglio delega il Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa ed invita la confessione religiosa a indicare il proprio incaricato della conduzione della trattativa.

5. La trattativa è condotta sulla base delle proposte formulate dalla confessione religiosa in seno alla Commissione tecnica di cui al successivo art. 32.

6. Al termine della trattativa, il Sottosegretario di Stato trasmette al Presidente del Consiglio, con propria relazione, il progetto di intesa. In caso contrario, trasmette il verbale di esito negativo, insieme alle osservazioni della confessione religiosa.

7. Il Presidente del Consiglio sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa il Parlamento con una relazione sui principi e sui contenuti del progetto di intesa.

8. In caso di rilievi, il Presidente del Consiglio rimette il testo al Sottosegretario di Stato per la procedura negoziale di modifica. Il progetto d'intesa modificato è deliberato dal Consiglio dei ministri.

Art. 32

Commissione tecnica

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita una Commissione tecnica con il compito di assistere il Sottosegretario di Stato nelle trattative e assicurare la conformità del testo dell'intesa ai principi costituzionali.

2. La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, o da un suo delegato, e da dirigenti di prima fascia o equiparati delle amministrazioni interessate. La Commissione è di volta in volta integrata da esperti designati dalla confessione religiosa che ha chiesto la stipulazione dell'intesa. Il Presidente della Commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 33

Sottoscrizione e legge di approvazione

1. Conclusa positivamente la procedura negoziale, l'intesa è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante della confessione religiosa di cui all'articolo 31, comma 2, della presente legge.



2. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa è presentato dal Governo al Parlamento. Ad esso è allegato il testo dell'intesa.

3. La procedura prevista dalla presente sezione si applica anche in caso di modificazione, su richiesta dello Stato o della confessione religiosa, di un'intesa già approvata con legge.

Sezione III **Disciplina fiscale**

Art. 34

Regime tributario

1. Agli effetti tributari, gli enti iscritti nei registri di cui agli artt. 15 e 20 della presente legge sono equiparati agli enti aventi finalità di beneficenza e di istruzione.

2. Le attività diverse da quelle costitutive e prevalenti svolte dagli enti di cui al comma 1 restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 35

Attività non lucrative di utilità sociale

1. Limitatamente all'esercizio delle attività elencate all'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo, del 4 dicembre 1997, n. 460, agli enti iscritti nei registri di cui agli articoli 15 e 20 del presente capo si applicano le disposizioni del decreto legislativo, esclusa la prescrizione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 36

Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. A decorrere dall'anno finanziario _____, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione o confessione registrata, di cui al Capo III della presente legge.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti all'ente scelto dal contribuente, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma, compreso il limite massimo di spesa da autorizzare annualmente.



CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 37

*Delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi
in materia di libertà di coscienza e di religione*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle leggi in materia di libertà di coscienza e di religione mediante il coordinamento, la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere al fine dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 38

Copertura finanziaria

.....

Art. 39

Entrata in vigore

.....